



Corte dei Conti

Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

Adunanza del 13 febbraio 2018

Comune di Cattolica (RN) - Relazione sui servizi legali attribuiti nel 2015

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto l'art. 7 comma 6 e segg. del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visti gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ("Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture");

Vista la delibera di programma per l'anno 2017, n.10/2017/INPR assunta

dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nelle camere di consiglio del 19 dicembre 2016 e del 17 gennaio 2017;

Visto l'allegato alla delibera n.10/2017/INPR al punto 4.5 "Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015";

Vista la delibera di programma per l'anno 2016, n.8/2016/INPR assunta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2016;

Visto l'allegato alla delibera n.8/2016/INPR al punto 2.2 "Indagine concernente la gestione dei servizi legali e di patrocinio da parte della Regione, degli enti locali e degli altri enti con sede nell'Emilia-Romagna (Aziende sanitarie, Università, Camere di commercio, ecc.), allo scopo di verificare le relative implicazioni contabili e organizzative – Anno 2015";

Vista la risposta fornita al questionario sui servizi legali per l'anno 2015, a firma del Sindaco del Comune di Cattolica (RN) e del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, trasmessa a questa Sezione, a seguito di richiesta istruttoria, in data 23 maggio 2016;

Vista l'integrazione fornita al questionario sui servizi legali per l'anno 2015, a firma del Collegio dei revisori dei conti, trasmessa a questa Sezione, in data 23 maggio 2016;

Viste le note del 30 ottobre 2017 e del 8 novembre 2017, del 2 e 5 febbraio 2018 a firma del dirigente del settore Affari legali e contenzioso inoltrate a questa Sezione a seguito di richiesta istruttoria;

Vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 14 del 12 febbraio 2018, mediante la quale la Sezione è stata convocata nella camera di consiglio del 13 febbraio 2018;

Udito nella Camera di consiglio il relatore;

FATTO

In data 21 aprile 2016 questa Sezione regionale di controllo, in esecuzione del programma relativo all'attività 2016, che prevedeva l'effettuazione di "un esame delle modalità adottate dagli enti per la gestione dei servizi legali e di patrocinio, i criteri adottati per la contabilizzazione delle spese, la scelta dei professionisti esterni, le modalità di determinazione dei compensi", ha trasmesso al Comune di Cattolica un questionario, nonché una tabella relativa agli incarichi

legali affidati all'esterno, da compilare a cura dell'ente.

La Sezione, esaminate le risposte al questionario fornite dall'Ente, l'allegato elenco degli incarichi affidati all'esterno e le note istruttorie trasmesse, evidenzia quanto segue.

Per il Comune di Cattolica fino alla data del 30 aprile 2015 era in vigore una convenzione con la Provincia di Rimini e il Comune di Saludecio per la gestione dell'Ufficio unico di Avvocatura pubblica i cui effetti sono terminati il 30 aprile 2015 a causa del recesso unilaterale dell'Amministrazione provinciale; successivamente a tale data il Comune non disponeva di legali alle proprie dipendenze.

I conferimenti degli incarichi legali non sono stati subordinati ad un documento programmatico.

L'Ente ha affidato patrocini all'esterno sulla base di un elenco predisposto all'esito della pubblicazione di un bando di selezione approvato con determinazione dirigenziale n. 145/2014 e pubblicato sul sito istituzionale. Peraltro, dalla summenzionata determina si evince altresì che *"L'Ente si riserva la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco"*.

Sono stati attribuiti in totale ventinove patrocini, di cui uno solo è stato affidato al proprio interno, gli altri ventotto all'esterno:

- con affidamento diretto per ventuno casi e per un importo complessivo di 77.548,84 euro (risultano ulteriormente impegnati 21.569,60 euro, suscettibili di liquidazione in ragione dell'esito del procedimento); specificamente, delle ventuno attribuzioni dirette, sette (pari al 33%) risultano prive di pubblicità preventiva e di un criterio di selezione dell'incarico; quattordici (pari al restante 66%) sono state individuate dall'elenco formato in base alla determina n.145/2014 seguendo - quale criterio di selezione dell'incaricato - il *"preventivo economicamente più conveniente"*;
- i restanti sette patrocini sono stati affidati a un legale *"individuato dalla compagnia assicurativa"*.

L'Ente ha confermato di aver pubblicato nel proprio sito web in *"Amministrazione trasparente"* tutti gli incarichi professionali ex art.3, comma 54 della legge n. 244/2007 e di aver richiesto sempre un preventivo al legale affidatario.

Per quanto riguarda gli aspetti contabili, il Comune ha dichiarato di aver effettuato una stima del contenzioso e di aver stanziato una posta di accantonamento in bilancio nell' *"Avanzo accantonato e vincolato per fondo rischi"*

passività potenziali e per competenze patrocini cause pregresse” per un importo pari a 153.927,95 euro. In proposito, con nota del 23 maggio 2016, è stata trasmessa una circostanziata valutazione del Collegio dei Revisori per cui, non ritenendosi congrua la consistenza di 60.448,46 euro per le passività potenziali, il Collegio “ha proposto di accantonare prudenzialmente nell’avanzo di amministrazione parte accantonata ‘fondo rischi al 31.12.2015’ e/o nella parte vincolata ‘vincoli formalmente attribuiti dall’ente’ l’intera quota disponibile pari a euro 917.521,45”.

Nel corso del 2015 l’Ente non ha fatto ricorso a transazioni; ha rimborsato spese legali ai propri amministratori e/o dipendenti per un importo pari a 5.173,51 euro oggetto di ristoro da parte dell’assicurazione e ha riconosciuto debiti fuori bilancio per 17.356,76 euro per incarichi legali.

DIRITTO

A partire dalla deliberazione n. 19/2009/PAR, della Sezione regionale di controllo per la Basilicata, la giurisprudenza di questa Corte si era progressivamente consolidata nel considerare il **singolo incarico di patrocinio legale** come non integrante un appalto di servizi, bensì un contratto d’opera intellettuale, regolato dall’art. 2230 del codice civile. In ogni caso, la magistratura contabile già riteneva che detta tipologia d’incarico, pur non riconducibile direttamente agli incarichi professionali esterni disciplinati dall’art. 7, comma 6 e seguenti del d.lgs. n.165/2001, poiché conferito per adempimenti obbligatori per legge (mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione), non potesse comunque essere oggetto di affidamento diretto, dovendo essere attribuito a seguito di procedura comparativa, aperta a tutti i possibili interessati. Ciò, allo scopo di consentire il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza (in tal senso, da ultimo, questa Sezione, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2015, approvato con deliberazione n. 66/2016/PARI, del 15 luglio 2016).

La ricostruzione della disciplina applicabile agli incarichi aventi a oggetto un singolo patrocinio legale dev’essere, tuttavia, rivista, alla luce dell’entrata in vigore, il 19 aprile 2016, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50. A decorrere da tale data anche il singolo incarico di patrocinio legale appare dover essere inquadrato come appalto di servizi; ciò, sulla base del disposto di cui all’art. 17 (recante “Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi”), che considera come contratto escluso la rappresentanza legale di un cliente, da parte di un avvocato,

in un procedimento giudiziario dinanzi a organi giurisdizionali, nonché la consulenza legale fornita in preparazione di detto procedimento. Tale interpretazione pare preferibile anche tenuto conto di come l'art. 17 richiamato recepisca direttive dell'Unione europea che, com'è noto, accoglie una nozione di appalto più ampia di quella rinvenibile dal nostro codice civile. In ogni caso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 del citato decreto legislativo, l'affidamento dello stesso deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità.

L'applicazione anche al singolo patrocinio della disciplina dei principi summenzionati, conferma l'orientamento consolidato di questa Corte in merito all'impossibilità di considerare la scelta dell'avvocato esterno all'ente come connotata da carattere fiduciario.

Anche dopo l'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici, l'ente deve preliminarmente operare una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del personale, a svolgere l'incarico (così, da ultima, questa Sezione con la citata deliberazione n. 66/2016).

Con la recente sent. n. 334 del 6 febbraio 2017, il TAR Sicilia – Palermo, Sez. III, nel giudicare l'affidamento di un appalto di servizi legali alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici, ha rimarcato come per esso debba essere assicurata la massima partecipazione mediante una procedura di tipo comparativo idonea a permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la scelta del contraente. Tali indicazioni sono pienamente condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche.

Sulle richiamate novità normative l'Anac, con delibera n. 1158/2016 ha evidenziato, operando una specificazione condivisa da questa Sezione, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art. 4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un **elenco di operatori qualificati**, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte.

Quanto sopra deve avvenire sulla base di un principio di rotazione, applicato tenendo conto, nella individuazione della "rosa" dei soggetti selezionati, dell'importanza della causa e del compenso prevedibile. È altresì utile precisare che detti elenchi di operatori qualificati possono essere articolati in diversi settori di competenza e che non sarebbe comunque legittimo prevedere un numero

massimo di iscritti.

Qualora vi siano **ragioni di urgenza**, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Si precisa, altresì, che già prima che entrasse in vigore il nuovo codice dei contratti pubblici si riteneva, nell'ambito dei rapporti di collaborazione che possono intercorrere tra enti pubblici e legali ad essi esterni, che oltre all'affidamento di un singolo incarico di patrocinio legale, fosse possibile l'affidamento di un **appalto di servizi**, che tuttavia richiedeva "un *quid pluris* per prestazione o modalità organizzativa rispetto al semplice patrocinio legale" (C. conti, Sez. controllo Basilicata, n. 19/2009). In tal senso anche la prevalente giurisprudenza amministrativa, per la quale era configurabile un appalto di servizi legali quando "l'affidamento non si esaurisca nel patrocinio legale o episodico dell'amministrazione, ma si configuri come modalità organizzativa di un servizio, affidato a professionisti esterni, più complesso e articolato, che può anche comprendere la difesa giudiziale ma in essa non si esaurisca" (*ex multis*, TAR Campania - Salerno, Sez. II, sent. n. 1197/2016). Come già evidenziato, la distinzione tra affidamento di un singolo patrocinio legale e di un appalto di servizi sembra essere stata superata dal disposto di cui all'art. 17, del nuovo codice dei contratti pubblici.

Da ultimo, per completare il quadro delle forme di collaborazione che possono intercorrere tra una pubblica amministrazione e un legale a essa esterno, occorre tenere presente che è tuttora possibile affidare a un legale un **incarico professionale esterno di cui all'art. 7, co. 6 del t.u. sul pubblico impiego**, quindi avente ad oggetto uno studio, una ricerca o, più frequentemente, un parere legale. A esso si applicano tutti i presupposti di legittimità degli incarichi professionali esterni individuati da questa giurisprudenza (per un approfondimento dei vincoli posti al conferimento degli incarichi professionali esterni, si rimanda al capitolo 2.3 del "Monitoraggio degli atti di spesa relativi a collaborazioni, consulenze, studi e ricerche, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, posti in essere negli esercizi finanziari 2011 e 2012 dagli enti pubblici aventi sede nell'Emilia-Romagna", di questa Sezione, approvato con deliberazione n. 135/2015/VSGO).

Tanto premesso, **si segnalano i seguenti specifici profili di criticità** che sono emersi dall'esame delle risposte fornite al questionario sui servizi legali e dai dati relativi agli incarichi affidati da codesto Ente all'esterno.

Mancato inserimento degli incarichi di patrocinio nel documento unico di programmazione o in altro atto di programmazione

L'Ente non ha inserito nel DUP o in altro atto di programmazione gli incarichi di patrocinio che prevedibilmente sarebbero stati conferiti nell'anno di riferimento, specificandone tipologie e costi. L'inclusione delle summenzionate previsioni in un atto di programmazione, pur non rientrando nel contenuto necessario del DUP, come puntualizzato dal d. lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/1, risponde ad un criterio di buon andamento e di corretta gestione delle risorse pubbliche, anche in funzione di una stima appropriata delle relative coperture finanziarie.

Mancata adozione di norme regolamentari finalizzate a disciplinare l'affidamento dei patrocini legali - Tutela dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza ex art.4 del d.lgs. n.50/2016

Il Comune di Cattolica non disciplina gli incarichi di patrocinio legale nell'ambito della normativa predisposta per l'affidamento di incarichi professionali esterni. Peraltro, come dichiarato nel questionario, non ha regolamentato l'affidamento all'esterno di patrocini legali fino al 2016: una normativa finalizzata a disciplinare la materia è in realtà funzionale ad un corretto *agere* amministrativo e da predisporre anche a presidio di una attenta spendita delle risorse pubbliche. In riferimento, poi, all'elenco di avvocati predisposto sulla base delle determinazioni di approvazione di avviso pubblico n.145/2014 e successivamente n.507/2016 si rileva che l'Anac, nel declinare i principi di cui all'art.4 del Codice dei contratti pubblici, precisa che *"l'effetto restrittivo della concorrenza derivante dalla limitazione temporale della presentazione delle istanze [di ammissione all'Elenco dei legali dell'Ente] dovrebbe essere contemperato dalla riduzione del termine di validità dell'iscrizione, che potrebbe essere portata a un anno, in modo da rendere più frequenti le finestre temporali entro le quali i soggetti qualificati possono manifestare l'interesse all'iscrizione nell'elenco (60 giorni ogni anno e non 60 giorni ogni tre anni)"* (deliberazione Anac n.1158/2016).

In proposito, la Sezione rimarca la necessità di attenersi ai criteri operativi richiamati, riscontrando nell'avviso da ultimo pubblicato l'illegittimità dell'operatività biennale dell'elenco nonché della previsione di una facoltà di

proroga (art.6) e, comunque, si ribadisce la necessità di stabilire un termine non inferiore a 60 giorni per la presentazione delle relative domande di ammissione.

Allo stesso modo risulta del tutto generica e potenzialmente arbitraria nonché in contraddizione con i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza la previsione per cui *"Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza,"* (art.4).

Mancanza di congruità del compenso professionale - non corretto ricorso a domiciliazione legale

A prescindere dai casi di necessaria applicazione dei criteri di cui al d.m. n.55/2014 definiti all'art.1, gli enti pubblici dovrebbero comunque farvi riferimento, per determinare la congruità delle parcelle ed assicurare il migliore utilizzo delle risorse pubbliche. Peraltro l'Ente, prima di procedere all'affidamento dell'incarico dovrebbe accertare la congruità del preventivo, che dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base di eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al d.m. n.55/2014. A tal fine, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, sarebbe altresì opportuno che i preventivi accolti presentassero decurtazioni rispetto al richiamato valore medio.

In riferimento all'entità del compenso professionale per la vertenza r.g. n. 324/2015 della Corte di Appello di Bologna in merito a determinazione di indennità espropriativa, selezionata per verifica, la delibera di Giunta Comunale n.51/2015 di affidamento del patrocinio richiama un prospetto (allegato A) che determina le spettanze assumendo come base di riferimento il valore della causa definita sull'entità della richiesta attorea, pari ad oltre 4 milioni di euro. Questo ha comportato, di conseguenza, una rilevante entità della parcella liquidata ai legali (un compenso lordo di € 25.000,00 per i difensori di Rimini e di € 2.000,00 per il domiciliatario/codifensore di Bologna, oltre oneri, per un importo globale di €33.659,38).

Peraltro, all'esito della vertenza, la domanda si è dimostrata del tutto abnorme ed esorbitante, essendo stata quantificata un'indennità di esproprio pari ad euro 113.010,00.

In proposito, l'art.5 del d.m. n. 55/2014 rubricato "Determinazione del valore della controversia" al comma 2 precisa che "Nella liquidazione dei compensi

a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti".

Nel richiamato allegato è stato invece assunto a base di riferimento il fatto che "*Se si dovesse considerare il valore della domanda, posto che la domanda di accertamento si attesta oltre 4 milioni di euro di indennità di esproprio, a termini di tariffa il compenso per il legale sarebbe di circa €.42.094,00 oltre al 15%*". Peraltro, anche l'Amministrazione comunale era ben consapevole dell'abnormità del *petitum*, tanto da contestarla in modo puntuale e circostanziato fin dagli atti introduttivi del giudizio.

In conclusione, mentre nello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 nei giudizi dinanzi alla Corte di Appello è prevista, secondo il valore tabellare di cui al d.m. n. 55/2014, un importo massimo del compenso pari ad € 13.635,00, nella fattispecie concreta sono stati liquidati ai difensori compensi pari ad € 27.000,00

Dalla stessa delibera risulta, inoltre, l'affidamento diretto del domicilio legale.

Poiché la domiciliazione è un incarico in cui il requisito dell'*intuitus personae* non è di particolare rilevanza, la scelta dell'affidatario non può ragionevolmente fondarsi sull'aspetto prettamente fiduciario, ma deve invece orientarsi su un altro criterio, in particolare il costo più basso ottenibile tramite una procedura comparativa. Non è poi da sottovalutare che, con la digitalizzazione e l'informatizzazione del sistema giudiziario, la funzione di interlocuzione diretta con i differenti plessi giudiziari da parte dei legali della circoscrizione risulta meno rilevante che in passato. Pertanto l'Ente dovrà, in futuro, valutare con la massima attenzione la convenienza di ricorrere a domiciliazioni legali e, comunque, secondo una procedura selettiva che porti a valorizzare una maggiore economicità dei costi.

Debiti fuori bilancio relativi a compensi per servizi legali

Nel corso dell'esercizio 2015, l'Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del Tuel, lettera e), per 17.356,76 euro, relativi a richieste di liquidazione a saldo afferenti 4 vertenze incardinate presso il TAR E-R nel 2002 (r.g. n.758/2002; r.g.n.680/2002; r.g.n.758/2002; r.g.n.679/2002) ed una presso la Corte di Appello di Ancona risalente al 2006 (r.g.n. 1030/2006).

La Sezione rileva, in proposito, la mancata programmazione delle coperture di bilancio per spese legali e la relativa violazione delle procedure di

spesa; altresì richiama il principio contabile allegato 4/2 del d.lgs.118/2011 per cui *“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all’esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall’articolo 7, comma 3, se l’obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell’impegno ed alla sua immediata re-imputazione all’esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio l’ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l’impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell’esercizio in cui l’impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell’impegno nell’esercizio in cui l’obbligazione è imputata”*.

In riferimento al patrocinio del Comune nelle vertenze r.g.n.758/2002, r.g.n.680/2002, r.g. n.758/2002, r.g.n.679/2002 presso il TAR E-R, tutte relative ad identiche questioni (impugnazione del decreto della Soprintendenza di Ravenna di annullamento di autorizzazione comunale all’installazione di vasche idromassaggio in zona spiaggia), la Sezione osserva che le delibere dell’Ente, nel riconoscimento dell’entità del debito, non fanno alcun riferimento come parametri di congruità ai criteri di cui al d.m. n.55/2014. In proposito, l’art. 4, al comma 2 prevede che *“Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti La disposizione si applica quando più cause vengono riunite, dal momento della riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”*. Sul punto, un recente pronunciamento giurisprudenziale precisa che la disposizione *“trova applicazione anche nel caso di giudizi nei quali il professionista difenda una sola parte nei confronti di più parti in situazioni processuali del tutto identiche, indipendentemente dalla riunione delle cause ... non potendo porsi a carico del cliente l’onere della mancata riunione”* (cfr. Cass. Sez. II del 26/08/2015, n.17147). Inoltre il comma 4, dell’art.4 prevede che *“Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento”*.

Per quanto sopra esposto, la Sezione

INVITA L'ENTE

al rispetto della normativa e dei principi richiamati nell'affidamento di incarichi legali;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

a vigilare sulla legittimità dell'azione dell'Ente nell'affidamento di incarichi legali;

DISPONE

che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Consiglio comunale del Comune di Cattolica e al rispettivo Sindaco, nonché all'Organo di revisione;

che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Procura della Corte dei Conti per la Regione Emilia-Romagna, in relazione agli eventuali profili di danno erariale conseguenti alla liquidazione delle parcelle afferenti all'affidamento degli incarichi di patrocinio legale per le vertenze r.g.n. 324/2015 innanzi alla Corte di Appello di Bologna e r.g.n.758/2002, r.g.n.680/2002, r.g.n.758/2002, r.g.n.679/2002 presso il TAR E-R per i motivi suesposti;

che la stessa sia pubblicata sul sito internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;

che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Bologna, nell'adunanza del 13 febbraio 2018.

Il presidente
f.to Carlo Greco

Il relatore
f.to Federico Lorenzini

Depositata in segreteria il 13 febbraio 2018
Il direttore di segreteria
f.to Rossella Broccoli